

Disciplina contrattuale
e fiscale dei sub-agenti
di assicurazione
(edizione aggiornata aprile 2006)



Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione

1. La normativa riguardante i subagenti di assicurazione

Mancando una regolamentazione normativa collettiva (legale e/o convenzionale) che disciplina il rapporto tra agente e subagente, è necessario rifarsi al contratto di subagenzia individuale in essere.

Il Sindacato ha predisposto un testo di lettera di nomina che potrà essere opportunamente integrato da clausole contrattuali, secondo le specifiche esigenze, e che tiene conto del disposto degli artt. 1742 e segg. C.C., in tanto in quanto applicabili al contratto di subagenzia. Tale testo potrà subire, nei prossimi mesi, delle modifiche, anche sostanziali, a causa di future disposizioni di legge e/o dell'Autorità di Vigilanza. Concludiamo questa breve panoramica ricordando che gli Accordi Nazionali Imprese/Agenti 1981, 1994 e 2003, prevedono espressamente all'art. 1 Il comma che gli stessi non sono applicabili ai subagenti, comunque denominati, operanti per le agenzie di assicurazioni in gestione libera (anche se gestite interinalmente dalle Imprese).

2. Indennità fine rapporto subagenti

Per coloro che non hanno contrattualizzato con il subagente la misura dell'indennità di fine rapporto, ovvero non abbiano stipulato per iscritto un contratto di subagenzia, la quantificazione dell'indennità di fine rapporto dovuta al subagente verrà effettuata dal giudice in base all'art. 1751 C.C. ovvero secondo equità, tenendo conto degli usi vigenti. In entrambi i casi, i criteri di quantificazione sono incerti e rischiosi.

La lettera di nomina predisposta dal Sindacato, all'art. 8 – Indennità di cessazione del rapporto, regolamenta, invece, in caso di scioglimento del contratto in questione, le consigliate modalità di corresponsione delle indennità dovute al subagente. Per meglio chiarire il contenuto di detto articolo, riportiamo, a semplice titolo esemplificativo, un caso da cui si potranno evincere le modalità di calcolo:

ESEMPIO di calcolo dell'indennità di cessazione (art. 8 lettera di nomina subagenti)

ptf iniziale rami di cui al primo comma dell'art. 8	100.000 euro
ptf finale, degli ultimi 12 mesi di gestione, nei rami di cui al 2° comma dell'art. 8	300.000 euro
incremento	200.000 euro
1° scaglione 1,77%	= 1.008,90 euro
2° scaglione 1,35%	= 769,50 euro
3° scaglione 0,90%	= 468,00 euro
4° scaglione 0,73%	= 248,20 euro
- Totale indennità dei rami, di cui al primo comma dell'art. 8	= 2.494,60 euro
- Totale indennità ramo tutela legale (Provvigioni 8.000 euro x 1%)	= 80,00 euro
- Totale indennità ramo vita (Provvigioni 20.000 euro x 0,3%)	= 60,00 euro
TOTALE INDENNITA' calcolata alla cessazione della gestione	= 2.634,60 euro
ACCONTO del 50%, entro 2 mesi dall'avvenuta riconsegna	= 1.317,30 euro

Il SALDO, entro 15 mesi, sarebbe di 1.317,30 euro

Ricalcolo dell'importo del saldo:

premi non incassati nei 12 mesi successivi alla cessazione del rapporto:	11.000 euro		
calcolo detrazione percentuale:	$11.000 \times 100 : 300.000$	=	3,67 %
calcolo detrazione effettiva dal saldo:	$1.317,30 \times 3,67 \%$	=	48,34 euro
calcolo del saldo corretto:	$1.317,30 - 48,34$	=	1.268,96 euro

SALDO entro 15 mesi dalla data di scioglimento del rapporto = 1.268,96 euro

3. Registro degli intermediari e Codice delle Assicurazioni – titolo IX

Il 1° gennaio 2006 è entrato in vigore il nuovo Codice delle Assicurazioni (D.L. n. 209 del 2005), approvato dal Consiglio dei Ministri il 12 settembre 2005.

In attesa dei regolamenti da parte dell'ISVAP, esponiamo una breve panoramica del contenuto del D.L., relativo ai subagenti.

Abolendo gli albi, l'art. 109 del Codice istituisce il c.d. "**registro unico elettronico**" degli intermediari autorizzati e riconosciuti, alla cui lettera e) menziona i collaboratori degli agenti per l'attività di intermediazione svolta al di fuori dei locali dove si opera. Solo il subagente iscritto in tale registro potrà esercitare l'attività di intermediazione assicurativa.

In caso contrario, verrebbe applicata la norma che prevede anche la reclusione fino a 2 anni e una multa fino a € 100.000.

Spetta all'agente che intrattiene il rapporto con il subagente, **iscrivere** lo stesso nella sezione del registro di cui alla lettera e) e dare alla propria mandante **notizia** della richiesta di iscrizione del subagente che opera per suo conto.

Il subagente (parliamo di persona fisica), al pari degli altri intermediari, per ottenere l'iscrizione nella sezione di cui alla lettera e) dell'art. 109, deve essere in possesso di ben definiti requisiti di onorabilità, e cioè:

- godere dei diritti civili;
- non aver riportato condanna irrevocabile, o sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel massimo a tre anni, o per altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, oppure condanna irrevocabile comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione da pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
- non essere stato dichiarato fallito, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, né essere stato presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di società od enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti, fermo restando che

l'impedimento ha durata fino ai cinque anni successivi all'adozione dei provvedimenti stessi;

- non versare nelle situazioni di decadenza, divieto o sospensione previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;
- non essere iscritto nel ruolo dei periti assicurativi.

Il possesso di detti requisiti di onorabilità deve **essere accertato** dall'agente che dovrà provvedere ad iscrivere nel registro il proprio subagente.

Inoltre, al momento dell'iscrizione, il subagente deve essere anche in possesso di attestati (con esito positivo) relativi alla frequenza a corsi di formazione professionale **organizzati**:

- dall'agente per conto del quale opera;
- dall'impresa di assicurazioni.

Ciò, a dimostrazione del possesso, da parte del subagente, di capacità professionali adeguate.

Se invece, il subagente opera non in forma di ditta individuale, bensì in forma societaria, i requisiti necessari per ottenere l'iscrizione (il cui possesso l'agente deve accertare), sono:

- avere la sede legale in Italia;
- non essere assoggettata a procedure di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa;
- non essere sottoposta ai divieti e decadenze previste dall'articolo 10, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

Inoltre, il subagente/società deve affidare la responsabilità dell'attività di intermediazione ad almeno una persona fisica che dovrà essere anch'essa iscritta alla sezione e) di cui all'art. 109.

La società/subagente deve inoltre aver stipulato una polizza di responsabilità civile professionale:

- per l'attività di intermediazione svolta sia dalla società stessa che dalle suddette persone fisiche a cui è affidata la responsabilità dell'attività;
- che preveda determinati massimali;
- e che sia valida anche per i danni arrecati da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei suoi collaboratori.

In un secondo momento, l'ISVAP, su richiesta dell'agente e dopo aver effettuato le necessarie operazioni di verifica, rilascerà un'attestazione di avvenuta iscrizione nel registro. Si precisa, ancora una volta, che i particolari sull'iter da seguire per l'accesso al registro verranno stabiliti dai futuri regolamenti dell'ISVAP.

La polizza di responsabilità civile che ogni agente è tenuto a stipulare per l'attività svolta in ragione dell'iscrizione al registro, dev'essere valida anche per i danni arrecati da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei suoi collaboratori e subagenti.

La cancellazione del subagente dalla sezione e) di cui all'art. 109, è disposta di fatto dall'ISVAP nei seguenti casi:

- radiazione;
- rinuncia all'iscrizione;
- mancato esercizio dell'attività, senza giustificato motivo, per oltre tre anni;
- perdita di almeno uno dei requisiti di cui agli articoli 110, comma 1, 111, commi 1 e 3, e 112;
- mancato versamento del contributo di vigilanza di cui all'articolo 336, nonostante apposita diffida disposta dall'ISVAP;
- limitatamente agli intermediari iscritti alle sezioni del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b), perdita di efficacia delle garanzie assicurative di cui agli articoli 110, comma 3, e 112, comma 3.

La richiesta di cancellazione nel caso di rinuncia all'iscrizione o di mancato esercizio dell'attività senza giustificato motivo per oltre 3 anni, è presentata dalla Compagnia di assicurazioni o dall'agente per cui opera il subagente.

Nel caso di semplice interruzione del rapporto tra l'agente e il subagente, il primo è tenuto a darne comunicazione all'ISVAP.

Spetta, inoltre, all'agente comunicare alla propria mandante ogni variazione riguardante i propri subagenti.

Diversamente, se è in corso un procedimento disciplinare o siano in corso accertamenti istruttori propedeutici all'avvio del procedimento disciplinare, non si può procedere alla cancellazione del subagente dal registro.

L'agente risponde in solido dei danni arrecati dall'operato del proprio subagente ed è responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa svolta da quest'ultimo.

Il subagente (al pari dell'agente) deve fornire al Contraente di polizza, prima della conclusione del contratto assicurativo, tutta una serie di informazioni stabilite dall'ISVAP, a tutela del consumatore.

Per quanto attiene alla questione della separazione patrimoniale del subagente, di cui all'art. 117 del codice delle assicurazioni, è consigliabile, date le numerose possibili soluzioni operative, rimandare ad una successiva lettera di istruzioni, da parte dell'agente, la descrizione delle regole operative che il subagente sarà tenuto a rispettare.

4. Circolare ISVAP n. 533/D

La circolare Isvap n. 533/D del 2004 e successive comunicazioni integrative dell'ISVAP, dispongono che l'Impresa di assicurazioni debba predisporre idonee procedure in merito alla nomina di subagenti da parte dell'agente.

Questi, pertanto, dovrà, prima ancora di conferire l'incarico, verificare oggettivamente i requisiti di onorabilità e di adeguata formazione professionale del candidato subagente e parteciparli alla mandante.

Se il candidato risulta privo di adeguata formazione professionale, si consiglia l'agente, prima ancora di affidargli l'incarico, di pianificare un sia pur semplice programma di formazione di base, anche in agenzia, sui singoli argomenti tecnici, commerciali ed amministrativi. Al termine di ogni singolo corso, sarà opportuno rilasciare al candidato subagente, attestazioni di frequenza (vedi allegato n. 8). Dette attestazioni contribuiranno a formare, per il subagente, l'oggettiva dimostrazione della sua preparazione professionale.

Per quanto riguarda i requisiti di onorabilità, invece, l'agente potrà o farsi rilasciare dal candidato subagente un suo curriculum, un certificato carichi pendenti e un certificato penale generale oppure, farsi firmare una autocertificazione (vedi allegato 9). Il tutto dovrà essere allegato ad una comunicazione alla mandante (vedi allegato n. 6).

5. Legge n. 675/96 e D.P.R. n. 318/99 - in materia di protezione di dati personali e misure minime di sicurezza – CODICE DELLA PRIVACY

Il Codice della Privacy ha espressamente abrogato, dalla data della sua entrata in vigore, sia la legge n. 675 del 1996 recante "*Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali*", che il d.p.r. n. 318/1999, recante "*Norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali*", emanato in attuazione dell'art. 15, co. 2, della stessa legge n. 675/1996.

Dal 1° gennaio 2004, pertanto, la disciplina di riferimento in materia di obblighi di sicurezza e misure minime a tutela dei dati personali è quella contenuta agli artt. 31 -

35 del Codice e all'Allegato B al Codice (c.d. disciplinare tecnico), che descrive le modalità tecniche da adottare nell'attuazione delle misure minime di sicurezza, distinguendo a seconda che il trattamento sia effettuato con o senza l'ausilio di strumenti elettronici oppure che riguardi dati sensibili o giudiziari.

Per quanto riguarda il regime sanzionatorio, il Codice conferma l'impianto della vecchia disciplina e, all'art. 169, sanziona come reato la fattispecie della omessa adozione delle misure "minime" previste dall'art. 33, disponendo la pena dell'arresto sino a due anni o dell'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro. Rispetto alla corrispondente previsione (art. 36) della abrogata legge n. 675, il reato conserva la natura di contravvenzione, viene confermata la durata della pena dell'arresto, mentre è quasi raddoppiato l'importo della sanzione pecuniaria, che prima poteva variare da dieci a ottanta milioni di lire. Il comma 2 dell'art. 169 riproduce poi integralmente la previsione di cui all'abrogato comma 2 dell'art. 36, l. n. 675/1996, che consente all'autore della condotta criminosa di avvalersi di una particolare modalità di estinzione del reato (il c.d. "ravvedimento operoso"), subordinata al verificarsi di due condizioni. Il titolare, infatti, può dimostrare il suo "ravvedimento operoso" ed estinguere il reato soltanto se adempie, in un termine comunque non superiore a sei mesi, alle prescrizioni impartite dal Garante per regolarizzare le misure di sicurezza, e se provvede, successivamente, al pagamento di un'ammenda in forma ridotta (somma pari ad un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione).

Essendo anche le agenzie di assicurazioni assoggettate alla suddetta normativa, l'agente è tenuto ad autorizzare ufficialmente il proprio subagente, in qualità di incaricato, a trattare i dati personali contenuti negli archivi di cui la agenzia è titolare e la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per lo svolgimento dei compiti a lui affidati. Il Sindacato ha elaborato i testi degli allegati alla lettera di incarico a subagente relativi: al consenso dato dal subagente all'agente per il trattamento dei dati, che questi dovrà allegare alla "lettera di incarico a subagente"; al conferimento del ruolo di "incaricato" per il trattamento dei dati personali; alle regole comportamentali del subagente (vedi rispettivamente allegati nn. 5, 7, 4).

6. Separazione patrimoniale ex art. 117 – Codice delle Assicurazioni

L'art. 4 della Direttiva 2002/92, che costituisce il presupposto che legittima l'art. 117 del nuovo C. d. A., impone, agli Stati membri, di adottare tutte le misure necessarie per tutelare i consumatori contro l'incapacità dell'intermediario assicurativo di trasferire i premi all'impresa di assicurazioni o di trasferire all'assicurato gli importi della prestazione assicurativa o di un rimborso di premio. In particolare, il punto c) di tale norma stabilisce che le somme del cliente debbono essere trasferite rigorosamente attraverso conticliente, non utilizzabili, in caso di fallimento, per il soddisfacimento di altri creditori.

Tale norma coinvolge, oltre all'agente, anche ogni suo collaboratore abilitato ad intermediare prodotti assicurativi, e quindi ogni suo subagente.

Pertanto, appare opportuno regolamentare la disciplina dell'incasso dei premi realizzata attraverso i subagenti di cui si avvale l'agente.

Va ribadito, a tal proposito, che, per ciò che attiene alle regole che disciplinano i subagenti, le Imprese preponenti restano escluse dalla partecipazione ai relativi rapporti. Si ritiene, pertanto, che debba essere formulata una prima distinzione tra:

subagenti che operano in zone distanti dalla sede dell'agenzia;

e subagenti che invece operano nelle immediate vicinanze dell'agenzia.

Soprattutto per i primi, e in quanto delegati dall'agente all'incasso dei premi, valgono le regole di cui all'art. 117.

Ciò, anche a riguardo dell'art. 3. e 5. della *lettera di incarico* proposta.

Quindi, per essi si configurano più modi di operare, alternativi tra loro, a discrezione

dell'agente:

- A. potranno versare gli incassi direttamente all'agente preponente (presso i locali agenziali) il quale provvederà poi a farli urgentemente confluire sul proprio conto separato dell'agenzia (vedi allegato n. 1);
- B. potranno versare sul conto separato intestato all'agente, tramite delega operativa di versamento rilasciata loro (vedi allegato n. 2). Se sulla piazza dove ha sede il subagente è presente uno sportello dello stesso istituto di credito presso il quale l'agente ha aperto il suo conto corrente separato, ai sensi dell'art. 117, quest'ultimo – previo accordo con la banca – dovrà consentire al subagente la possibilità di versare i premi incassati, tramite il suddetto sportello, direttamente sul conto corrente separato dell'agenzia. Si ritiene infatti che tale modalità, ove realizzabile, soddisfi le esigenze di controllo e di certezza dell'avvenuto versamento sia per l'agente, che è responsabile dell'operato dei suoi collaboratori, che per l'impresa;
- C. potranno aprire (debitamente autorizzati dall'agente preponente) un proprio conto corrente bancario separato, espressamente riferito alle condizioni di cui all'art. 117 del Codice delle Assicurazioni e versare gli incassi effettuati, mutuando, in questo caso, le stesse regole previste per il conto corrente dell'agente. Tale conto corrente dovrà essere così intestato:

“Nome Cognome (o Ragione sociale) del Subagente nella Sua qualità di subagente dell'Agenzia di.....della Impresa.....”.

Il pagamento del premio effettuato in contanti, che confluiranno anch'essi sul conto separato, è consentito a condizione che venga rilasciata, all'assicurato, relativa quietanza sottoscritta esclusivamente dall'Impresa o dall'agente preponente nonché, vistata e datata dal subagente che materialmente provvede all'incasso. Nel suddetto c/c bancario dovranno confluire tutti i pagamenti dei premi e non potranno transitare operazioni personali del subagente o relative alla gestione della subagenzia, potendo, il subagente, esclusivamente prelevare da tale conto separato gli importi provvigionali.

L'agente, a Sua discrezione, potrà richiedere al subagente che questi adotti, nel rapporto con l'Istituto bancario il seguente testo:

A seguito dell'entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni, avvenuta il 1/1/2006 (D.L. n. 209/2005), il conto corrente n..... dovrà intendersi a me intestato nella espressa qualità di subagente di assicurazioni (ex art. 109, lettera E del Codice delle Assicurazioni) dell'agenzia generale dell'impresa...di... e soggetto al regime stabilito dall'art. 117 dello stesso Codice. Conseguentemente, riguardo alle “Condizioni generali di contratto per i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi” sono da ritenersi inapplicabili le norme ivi contenute in contrasto con il citato art. 117 D.L. 209/2005 e, in particolare, è escluso ogni diritto di compensazione legale, giudiziale e convenzionale anche rispetto ai crediti da Voi vantati nei miei confronti. Come altresì previsto dal citato art. 117, non sono ammesse, sul detto conto, azioni, sequestri o pignoramenti da parte di creditori diversi dagli assicurati o dall'Impresa o agenzia preponente.

Alle scadenze contrattuali previste dalla lettera di incarico, il subagente, dovrà trasmettere le giacenze dei premi (al netto di eventuali provvigioni,) a mezzo assegno relativo al suddetto conto corrente, direttamente all'agente preponente (vedi allegato n. 3).

Tutti gli altri subagenti, con sede operativa nelle immediate vicinanze dell'agenzia, potranno, quotidianamente, versare gli incassi effettuati, direttamente all'agente (vedi allegato n.1).

Trattamento previdenziale e fiscale dei sub-agenti

Gli adempimenti aventi carattere previdenziale e fiscale sono eguali a quelli degli Agenti. In particolare:

A - TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

La Commissione Centrale Commercianti, nella riunione del 17.02.1987, ha disposto l'iscrivibilità dei Subagenti di assicurazione alla Cassa Mutua Malattia degli esercenti attività commerciali ai sensi dell'art. 1, Legge 27.11.1960, n. 1397, sostituito dall'art. 29, Legge 3.06.1975, n. 160. Per effetto di tale iscrizione, i Subagenti sono conseguentemente inclusi nella gestione speciale Inps per la pensione IVS.

Quindi, il Subagente, all'inizio dell'attività, deve iscriversi all'Inps, gestione commercianti, e sarà sottoposto agli adempimenti previsti per tale categoria di soggetti. Detti adempimenti sono i seguenti:

- 1) Pagamento dei minimi contributivi sulla scorta dei bollettini emessi e spediti dall'Inps nei mesi successivi all'iscrizione iniziale nonché ad inizio di ogni anno successivo;
- 2) Presentazione della dichiarazione dei redditi annuale contenente, tra l'altro, l'indicazione del reddito d'impresa che costituisce base calcolo per la determinazione dei contributi previdenziali;
- 3) Pagamento dell'eventuale saldo contributivo per l'anno cui si riferisce la dichiarazione fiscale;
- 4) Determinazione e, successivamente, pagamento degli acconti dei contributi a percentuale eventualmente calcolati sulla base calcolo di cui al punto 2). Si ricorda, in proposito, che detti acconti debbono essere versati tramite il Mod. F24 utilizzato per il pagamento delle imposte (Ires e Irap) alle stesse scadenze previste per le citate imposte (Maggio/Luglio e Novembre);
- 5) Segnalazione pronta all'Inps di ogni e qualsiasi variazione dell'attività.

I minimi contributivi debbono essere pagati ***esclusivamente*** tramite i bollettini ricevuti dall'Inps alle seguenti scadenze riferite a ciascun anno: 16/5, 16/8, 16/11, 16/2. Se detti bollettini non arrivassero, avvertire l'Inps.

Il saldo annuale e il primo acconto contributivo per l'anno successivo, determinati entrambi in sede di dichiarazione dei redditi, possono essere versati in una unica soluzione entro il 30 Giugno, o entro il 20 Luglio con la maggiorazione dello 0,40%, utilizzando il Mod. F24. Gli stessi importi possono essere versati ratealmente con versamenti di pari importo, maggiorati di interessi utilizzando i seguenti coefficienti:

Per la rata del 16 Luglio	:	0,40%
Per la rata del 16 Agosto	:	0,43%
Per la rata del 16 Settembre	:	0,93%
Per la rata del 16 Ottobre	:	1,43%
Per la rata del 16 Novembre	:	1,93%

Il secondo acconto previdenziale deve essere versato soltanto in una unica soluzione entro il 30 Novembre e sempre tramite il Mod. F24.

Questi criteri sono gli stessi con cui possono essere versate le imposte Ires e Irap.

B - TRATTAMENTO FISCALE

B.1 - Adempimenti

Il Subagente, svolgendo abitualmente tale attività, deve iscriversi all'Iva con codice attività **67.20.1** e alla CCIAA. Dette iscrizioni debbono essere effettuate entro 30 giorni dall'inizio dell'attività che coincide con la decorrenza prevista dalla lettera di incarico. È opportuno ricordare che il Subagente, può NON optare per l'art. 36 bis (legge Iva) relativo alla dispensa dagli adempimenti per chi effettua operazioni esenti. Infatti, tale agevolazione interessa gli Agenti che, optando, non sono obbligati ad emettere fattura per l'addebito a terzi delle provvigioni assicurative. Il Subagente, in teoria, dovrebbe emettere, nei confronti dell'Agente mandante, una fattura al mese (12 in un anno). Tale adempimento è abbastanza poco oneroso e quindi si può evitare l'opzione in commento.

Il reddito prodotto dal Subagente è un reddito d'impresa. Perciò, deve sottostare ai seguenti adempimenti:

- 1) Annotazione delle fatture emesse nei confronti dell'Agente mandante o di eventuali acquirenti di beni strumentali dimessi;
- 2) Annotazione delle fatture o ricevute fiscali ricevute;
- 3) Annotazione delle altre operazioni contabili qualora si sia optato per la contabilità ordinaria. Tale tipo di contabilità è obbligatoria qualora il Volume d'Affari di un anno superi €. **309.874,14=**.
- 4) Numerazione progressiva delle fatture emesse e di quelle ricevute, partendo dal numero 1, ad ogni inizio anno. Chi è in contabilità ordinaria, deve numerare progressivamente anche ogni altro documento attinente la contabilità.

Se il Subagente effettua **esclusivamente** operazioni esenti, non deve presentare la dichiarazione annuale Iva e le comunicazioni periodiche.

Si ricorda che chi effettua **esclusivamente** operazioni esenti non può recuperare l'Iva esposta sulle fatture ricevute. Pertanto, qualora dovesse vendere uno o più beni strumentali, dovrà emettere una fattura senza Iva, indicando che l'operazione è esente ai sensi dell'art. 10, comma 27quinquies, Dpr 633/72 .

B.2 – Dichiarazione dei Redditi

Il Subagente realizza un reddito d'impresa che, quindi, deve essere determinato secondo il criterio di competenza. Ciò sta a significare che i ricavi (provvigioni) debbono essere dichiarati in relazione alla data in cui **“matura il diritto alle provvigioni”**. Non si tiene in alcun conto della data in cui dette provvigioni vengono materialmente corrisposte.

Analoga considerazione vale per i costi e le spese.

B.3 - Ritenute d'acconto sulle provvigioni corrisposte al Subagente

L'art. 25bis, Dpr 600/73, stabilisce che sul **50%** delle provvigioni deve essere operata una ritenuta d'acconto la cui percentuale è stata resa mobile dalla Legge 27.12.1997, n° 449; nel senso che è stata fissata pari all'aliquota del primo scaglione Irpef.

Quindi, detta percentuale varia ogniqualvolta variano gli scaglioni Irpef. Attualmente, l'aliquota del primo scaglione è pari al 23%.

Qualora il Subagente si avvalga, in via continuativa, di personale dipendente può richiedere all'Agente mandante di commisurare la citata ritenuta d'acconto sul **20%** delle provvigioni anziché sul 50%. Per ottenere tale beneficio, il Subagente deve inviare alla mandante, entro l'inizio dell'anno o, comunque, prima di emettere la prima fattura, una lettera raccomandata con la specifica richiesta.

Se ciò non avviene entro i termini prescritti, l'agevolazione decade. Detta comunicazione deve essere redatta **ogni anno**.

La ritenuta d'acconto operata deve essere versata all'Erario entro il **16 del mese successivo** a quello in cui le provvigioni sono state corrisposte.

L'Agente mandante assume quindi la figura del sostituto d'imposta e, ai sensi dell'art. 7bis, Dpr 600/73, **entro il mese di marzo** di ogni anno, deve consegnare al Subagente il **Certificato dei sostituti d'imposta** che evidenzia le provvigioni corrisposte e la conseguente ritenuta d'acconto operata.

B.4 – Regimi fiscali agevolati

I Subagenti possono fruire di regimi fiscali agevolati che, in casi specifici, possono far risparmiare al soggetto che li adotta sia impegno contabile (essendo ridotti drasticamente gli adempimenti contabili) sia imposte (essendo ridotto forfetariamente l'ammontare del reddito imponibile oppure venga applicata, in luogo dell'Irpef o Ires, una imposta sostitutiva costituita da una percentuale molto ridotta).

Ogni soluzione agevolata presenta sue specifiche condizioni il cui verificarsi deve essere attentamente valutato.

Questi regimi sono :

- **Il regime forfetario**
- **Il regime supersemplificato**
- **Il regime sostitutivo per attività marginali**
- **Il regime sostitutivo per nuove iniziative**

È bene valutare attentamente l'adesione ad uno di tali regimi al fine di massimizzare e rendere più duraturo il risparmio fiscale. Addirittura, nel caso del regime sostitutivo per le attività marginali, è possibile ottenere assistenza fiscale gratuita dall'Ufficio delle Entrate.

ENASARCO

Evidenziamo che l'articolo 346, comma 6) del D.L. 7/9/2005 n. 209 "Codice delle Assicurazioni" recita così: *"le persone fisiche di cui al presente articolo e quelle iscritte nel registro degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione non sono soggette agli obblighi previsti a carico degli agenti di commercio in materia di previdenza integrativa"*.

In forza di quanto precede, i subagenti non sono soggetti alla contribuzione Enasarco.

CARTA INTESTATA DELL'AGENZIA PREPONENTE

RACCOMANDATA A.R.

Gentile Sig.ra/Sig. – Spett.le

Via _____

Città _____

CODICE FISCALE E PARTITA IVA

Luogo e data

CONFERIMENTO DI INCARICO A SUBAGENTE

Gentile/Egregio.....,

a mezzo della presente lettera di nomina, Le conferiamo l'incarico di nostro subagente professionista, in quanto iscrivibile (*oppure iscritto*) alla Sezione "E" del Registro degli Intermediari di assicurazione di cui al Decreto Legislativo n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni), con decorrenza dal, per:

promuovere, sviluppare, conservare e gestire affari di assicurazione, ivi compresa la relativa riscossione dei premi e l'accettazione delle denunce di sinistro, per conto dell'Agente, anche qualora Le venga affidato un portafoglio il cui valore, ai fini del calcolo dell'indennità di cessazione di cui all'art. 8 (nei rami indicati al primo comma del medesimo articolo 8) viene concordemente quantificato in €.....;

Nello svolgimento del presente incarico, Lei sarà soggetto agli obblighi previsti dalla presente lettera di nomina nonché, alle ulteriori disposizioni (vigenti e future) previste dalle leggi e/o dalle Autorità attinenti allo svolgimento dell'attività subagenziale, ed in particolare a quelle sotto indicate:

1. Decreto Legislativo n. 209 del 7/9/2005 Codice delle Assicurazioni private;
2. Decreto Legislativo n. 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali;
3. Legge 273/2002 Misure dirette a favorire la trasparenza e la concorrenza dei servizi assicurativi;
4. R.C.Auto;
5. Legge 197/91 del 5 luglio 1991 Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio;
6. Circolare ISVAP n. 555/D del 17 maggio 2005 - Disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria R.C.Auto – disciplina del bonus/malus;
7. Circolare ISVAP n. 551/D del 1/3/2005 - Disposizioni in materia di trasparenza dei contratti di assicurazione sulla vita;
8. Circolare ISVAP n. 533/D del 4/6/2004 - Disposizioni in materia di distribuzione di polizze di assicurazione, incasso dei premi e pubblicità dei prodotti assicurativi;

9. Circolare ISVAP n. 502/D del 25/3/2003 - Disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria r.c.auto;
10. Circolare ISVAP n. 257 del 5/10/1995 – Disposizioni in materia di adempimenti alle disposizioni per la lotta al riciclaggio ai sensi della legge 5 luglio 1991, n. 197.

La gestione dell'attività di subagenzia verrà svolta interamente a Suo rischio e Sue spese. Ogni rapporto relativo al presente incarico si svolgerà unicamente tra Lei e l'Agente, in quanto le Imprese preponenti rimangono del tutto estranee e non contraggono con Lei alcun rapporto, né diretto né indiretto, fatte salve future norme e/o disposizioni di legge che potranno determinare interferenze di qualsiasi tipo da parte delle suddette Imprese nel ns. rapporto.

Ella non ha alcun potere di rappresentanza dell'Agente e deve quindi astenersi:

- dall'assumere impegni scritti o verbali;
- dal compiere qualsiasi atto di rappresentanza o che possa far presumere l'esistenza di rappresentanza dell'Agente.

Nell'esecuzione dell'incarico affidatoLe, Ella agirà con assoluta indipendenza da qualsiasi vincolo di subordinazione, determinando in modo autonomo le modalità di svolgimento della Sua attività.

Ella, pertanto, svolgerà la Sua attività con diligenza, correttezza e trasparenza, e nel rispetto di tutte le norme di legge applicabili e non in contrasto con la politica commerciale adottata dall'Agente.

In particolare, Ella si impegna a:

- partecipare alle riunioni che verranno promosse, anche a livello locale, per l'aggiornamento ed il perfezionamento della formazione professionale;
- sostenere e collaborare attivamente alle iniziative promozionali proposte o promosse dall'Agente, nei tempi e nei modi previsti, previo verifica degli aspetti organizzativi;
- concordare con l'Agente ogni iniziativa pubblicitaria inerente l'attività assicurativa subagenziale;
- conservare con cura e diligenza presso i locali subagenziali tutta la documentazione inerente le operazioni trattate in ragione dell'incarico;
- utilizzare correttamente la modulistica, le circolari, le informazioni, le tariffe e quant'altro dovesse pervenirLe in ragione del presente incarico, conformemente alle istruzioni ricevute;
- attenersi scrupolosamente alle indicazioni pervenuteLe dall'Agente in merito alle procedure di raccolta e trasmissione degli atti, delle informazioni o comunicazioni nei ns. rapporti;
- attenersi alle istruzioni impartite dall'Agente in merito all'utilizzo di marchi, insegne e segni distintivi in genere nonché, in merito agli arredi ed attrezzature, eventualmente concessi in uso dall'Agente, ed all'immagine dei locali subagenziali;

L'incarico sarà regolato dalle seguenti condizioni:

1. **Territorio ed esclusiva:** Ella opererà, in esclusiva di marchio e senza esclusiva di territorio, nell'ambito dei seguenti Comuni:.....

Conseguentemente: a) Lei non potrà svolgere attività di intermediazione assicurativa, né intrattenere rapporti di collaborazione, per conto di altre agenzie od altre imprese, diverse da quella per la quale opera l'Agente; b) l'Agente opererà nel territorio sopra indicato senza obblighi nei Suoi confronti.

IN ALTERNATIVA, A SECONDA DEL MANDATO (e, cioè, se l'agente preponente è plurimandatario)

1. **bis Territorio ed esclusiva**: Ella opererà senza esclusiva di marchio e di territorio, nell'ambito dei seguenti Comuni:
Conseguentemente: a) Lei potrà svolgere attività di intermediazione assicurativa per conto di altre agenzie od altre imprese, fermo restando il Suo dovere di informare di ciò preventivamente l'Agente e di rispettare gli obblighi assunti nei confronti dell'Agente con il presente incarico; b) l'Agente opererà nel territorio sopra indicato senza obblighi nei Suoi confronti.

2. **Rami**: la raccolta di proposte di assicurazione si svilupperà in tutti i rami eserciti dall'Agenzia preponente in conformità alle tariffe e condizioni risultanti dalle apposite istruzioni.

3. **Provvigioni**: Le saranno corrisposte le provvigioni di acquisto e di incasso, di cui alla allegata tabella. Le provvigioni riconosciute Le verranno a Lei versate dalla sottoscritta Agenzia. Con le suddette provvigioni di acquisto e di incasso e con l'indennità del successivo punto 8) si intenderà saldato ogni Suo credito per qualsiasi diritto, ragione o pretesa in dipendenza dello scioglimento del rapporto di subagenzia. Nel caso di annullamento anticipato di una polizza, che comporti storno provvigionale, dovrà restituirci la corrispondente provvigione incassata al momento del perfezionamento della stessa, in ragione della residua durata del contratto. Nel caso in cui il premio venga incassato tramite azione legale, promossa da questa Agenzia o dalla Impresa, la provvigione di incasso di Sua spettanza sarà calcolata al netto del% delle totali spese legali relative. Eventuali, future, ulteriori disposizioni, previste dalla legge e/o dall'ISVAP, a riguardo delle condizioni contenute nel presente articolo, Le saranno, comunque, comunicate e precisate, prontamente, con apposita lettera di istruzioni.

4. **Cauzione**: A garanzia dell'esatto adempimento di ogni Sua obbligazione, presterà cauzione di €....., fruttifera di interessi al tasso legale, che Le verrà restituita non oltre un anno e mezzo dalla cessazione dell'incarico, purchè sia intervenuta la definitiva concorde chiusura dei conti e risolta ogni eventuale controversia in sede arbitrale o giudiziale inerente il rapporto di subagenzia.

La cauzione potrà essere da Lei prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa, conforme a quanto previsto al comma precedente. In tal caso, il costo della fidejussione è a Suo totale carico.

5. **Adempimenti contabili:** Lei avrà l'obbligo di incassare i premi dovuti dagli assicurati (nei modi e forme, che Le saranno precisati in una apposita lettera di istruzioni specifica o in un'appendice allegata alla presente) esclusivamente su titoli emessi da questa agenzia o dall'Impresa (polizze, quietanze, atti di variazione, ecc.), con assoluto divieto di esigere somme su ricevute provvisorie. Dovrà, inoltre, quietanzare regolarmente i titoli incassati apponendovi la data corrente, l'ora (ove sia richiesta) e la Sua firma. Vi è, inoltre, fatto espresso divieto, con rinuncia da parte Sua ad ogni relativa facoltà, di operare, sugli importi incassati a titolo di premi assicurativi, trattenute, deduzioni o compensazioni di sorta, anche a titolo provvisorio od indennitario. Ella sarà, pertanto, responsabile del mancato o ritardato versamento dei premi, incassati secondo le modalità ed i tempi prescritti che Le saranno precisati in una apposita lettera di istruzioni o in un'appendice allegata alla presente; e potrà in ogni momento essere tenuto a rendere conto dei titoli ricevuti per il perfezionamento di contratti o per l'incasso. E' obbligato ad esibire, in qualsiasi momento, il libro degli incassi e dei pagamenti giornalieri, su cui dovrà registrare tutte le operazioni eseguite. Sotto la Sua personale responsabilità, ci dovrà restituire, entro 60 giorni dalla data di scadenza, tutte le quietanze, a Lei consegnate, ma non incassate e, entro 15 giorni dalla data di emissione, le polizze, gli atti di variazione e tutti gli altri titoli, a Lei consegnati e non più perfezionati. A tutti gli effetti, è semplice depositario, senza facoltà di servirsene, delle somme incassate, a qualsiasi titolo per nostro conto.

L'inosservanza delle norme contenute nel presente articolo sarà ritenuto da parte di quest'Agenzia motivo di risoluzione del rapporto senza obbligo di preavviso.

6. **Responsabilità:** Ella è tenuto a svolgere personalmente l'incarico affidatoLe con la presente. Le è fatto divieto, pertanto, di nominare e/o avvalersi di collaboratori e/o dipendenti, che svolgano, per Suo conto, qualsiasi attività non amministrativa, rivolta al pubblico e diretta alla illustrazione, promozione e vendita di prodotti assicurativi. E' personalmente responsabile dell'operato dei Suoi collaboratori e dipendenti, entrambi amministrativi, anche per fatti colposi o dolosi. E', altresì, responsabile in proprio per le inosservanze degli obblighi fiscali, oneri assicurativi ed assistenziali e di qualsiasi altra natura. Sono a Suo carico le imposte, tasse e oneri tributari in genere iscritti nei ruoli a Suo nome o a nome della subagenzia per l'esercizio della stessa, ivi comprese le imposte pubblicitarie non espressamente autorizzate.

7. **Scioglimento del rapporto:** Ciascuna delle Parti può recedere dal rapporto di subagenzia, con i seguenti preavvisi:

- 1 mese, per il primo anno di durata del contratto;
- 2 mesi, per il secondo anno iniziato;
- 3 mesi, per il terzo anno iniziato;
- 4 mesi, per il quarto anno iniziato;
- 5 mesi, per il quinto anno iniziato;
- 6 mesi, per il sesto anno iniziato e per tutti gli anni successivi.

Per l'individuazione della durata del rapporto e del conseguente periodo di preavviso, si fa riferimento alla data di ricezione della comunicazione di recesso. Da questa data decorrerà il periodo di preavviso dovuto. E' facoltà della scrivente rinunciare in tutto o in parte al preavviso dovute dal subagente, senza obbligo di corrispondere l'indennità sostitutiva. Ciascuna Parte può sostituire in tutto o in parte il preavviso dovuto con il versamento di una indennità sostitutiva così calcolata:

- Per il preavviso di 1 mese, prima della scadenza del primo anno di rapporto, 1/42 delle provvigioni;
- Per il preavviso di 1 mese, alla scadenza del primo anno di rapporto, 1/10 delle provvigioni;
- Per il preavviso di 2 mesi, prima della scadenza del secondo anno di rapporto, 2/17 delle provvigioni;
- Per il preavviso di 2 mesi, alla scadenza del secondo anno di rapporto, 1/6 delle provvigioni;
- Per il preavviso di 3 mesi, 2/11 delle provvigioni;
- Per il preavviso di 4 mesi, 1/5 delle provvigioni;
- Per il preavviso di 5 mesi, 2/9 delle provvigioni;
- Per il preavviso di 6 mesi, 1/4 delle provvigioni.

La Parte che recede dal contratto, senza dare il preavviso di cui al primo comma, deve corrispondere all'altra un'indennità sostitutiva nella misura prevista dal precedente comma.

Le provvigioni sulle quali si effettua il calcolo dell'indennità sostitutiva sono quelle liquidate al subagente nell'intero esercizio precedente quello dello scioglimento del contratto o, in mancanza, negli ultimi 12 mesi di gestione (ovvero, nel minor periodo di durata del rapporto). Nessun preavviso è dovuto in caso di recesso per giusta causa, né in caso di cessazione, per qualunque motivo, delle funzioni dell'Agente, essendo espressamente considerata, quest'ultima circostanza, come causa automatica di scioglimento del rapporto di subagenzia di cui al presente contratto.

8. Indennità di cessazione del rapporto:

I COMMA - In caso di scioglimento del presente contratto, al subagente è dovuta un'indennità calcolata sull'incremento del portafoglio apportato dalla subagenzia nei rami furti, incendio, infortuni, malattie, responsabilità civile, responsabilità civile veicoli e natanti, automobili rischi diversi, vetri e cristalli, rischi diversi e tenendo conto dei vantaggi che questa Agenzia continuerà a ricevere da detto portafoglio.

II COMMA - L'incremento consiste nella differenza tra il portafoglio incassato, nei rami di cui sopra, negli ultimi 12 mesi precedenti la data di scioglimento del contratto ed il portafoglio affidato eventualmente all'atto della nomina.

III COMMA - Qualora sia imprecisato il portafoglio affidato all'atto della nomina, esso verrà convenzionalmente ricostruito sulla base dei premi incassati negli esercizi successivi e regolarmente contabilizzati, facendo una opportuna proporzione in base al numero degli esercizi ed ai progressi di anno in anno realizzati.

IV COMMA - Il portafoglio eventualmente a Lei trasferito nel corso della

gestione deve essere, agli effetti del computo dell'incremento, detratto dal portafoglio finale. Sull'incremento, verrà calcolata l'indennità da computarsi a scaglioni secondo le seguenti percentuali:

fino a	€ 57.000,00		l'	1,77%
da	€ 57.001,00	€ 114.000,00	l'	1,35%
da	€ 114.001,00	€ 166.000,00	lo	0,90%
da	€ 166.001,00	€ 223.000,00	lo	0,73%
oltre	€ 223.000,00		lo	0,45%

V COMMA - Per tutti gli altri rami (eccezion fatta per il ramo vita) diversi da quelli indicati al primo comma, l'indennità di cessazione del rapporto verrà determinata nella misura dell' 1% delle provvigioni liquidate al subagente nel corso della gestione. Per tutto il ramo vita, l'indennità di cessazione del rapporto verrà, invece, determinata nella misura dello 0,30% delle provvigioni liquidate nel corso della gestione.

VI COMMA - Le indennità previste dal presente articolo, Le saranno corrisposte con le seguenti modalità:

- il 50% dell'importo calcolato ai sensi del secondo, terzo, quarto e quinto comma, entro due mesi dall'avvenuta riconsegna della subagenzia di cui al successivo punto 9);
- il saldo, entro 15 mesi dalla data di scioglimento del contratto, previa l'eventuale detrazione percentuale risultante dal conteggio, di cui al comma seguente.

VII COMMA - La detrazione percentuale prevista all'ultimo alinea del precedente comma, è pari alla proporzione percentuale esistente tra il portafoglio incassato nei rami di cui al primo comma negli ultimi 12 mesi precedenti la data di scioglimento del contratto e i premi (di tutti i rami) non incassati alle scadenze che maturano nei 12 mesi successivi alla data di cessazione del rapporto, a seguito di disdetta o di mancato rinnovo, per volontà dell'assicurato.

VIII COMMA - Le indennità previste dal presente articolo non sono dovute in caso di recesso dell'Agente dal presente contratto per giusta causa.

8.bis Esercizi annuali-provvigioni -premi - portafoglio:

Nel testo delle norme che precedono, il termine "*esercizio*" designa un periodo continuativo di 12 mesi decorrenti dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno; con la parola "*provvigioni*" si intendono tutti i compensi provvigionali al netto di storni e rimborsi conseguenti ad annullamenti, sostituzioni o riduzioni di contratto; con il termine "*premi*" si intendono i premi al netto di tasse e imposte; il "*portafoglio*" è costituito dalla somma dei premi (così come suddefiniti) inerenti ai rami di cui all'articolo precedente ed incassati in un arco temporale di 12 mesi.

9. **Riconsegna:** Alla cessazione dell'incarico, Ella dovrà immediatamente versare le somme incassate che si trovassero presso di Lei e riconsegnare tutti gli atti, documenti, (titoli, stampati, registri, schedari, ecc.) e materiale, di pertinenza nostra e/o dell'Impresa, a suo tempo consegnatiLe, inerenti la gestione della subagenzia. Sarà, altresì, tenuto a riconsegnare a questa

Agenzia anche tutti gli elenchi, sia cartacei che informatici, di assicurati, beneficiari e contraenti. Ella dovrà cessare di utilizzare in qualsiasi modo la denominazione o il riferimento alla nostra Agenzia o alla Impresa.

10. Arbitrato irrituale: Ogni e qualsiasi controversia relativa alla interpretazione od esecuzione del presente contratto sarà risolta a mezzo arbitrato irrituale. Il Collegio sarà costituito in su richiesta di una delle Parti, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'indicazione delle questioni controverse e la designazione del proprio arbitro. Nei successivi dieci giorni, l'altra Parte dovrà, a sua volta, nominare il proprio arbitro. I due, così designati, nomineranno il terzo arbitro; in mancanza di accordo, la nomina verrà richiesta al Presidente del Tribunale del Foro competente. Gli arbitri decideranno, quali amichevoli compositori, con dispensa ad ogni formalità. Qualora la Parte cui è pervenuta la richiesta di arbitrato lasciasse decorrere inutilmente il termine di cui sopra senza indicare il proprio arbitro, verrà meno la competenza arbitrale e ciascuna delle Parti potrà adire il magistrato ordinario. Qualora la controversia tra Agente e subagente rientri tra quelle di cui all'art. 409 c.p.c. (prestazione continuativa e coordinata, prevalentemente personale, da parte del Subagente):

- Le parti hanno in ogni caso facoltà di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria;
- Qualora le Parti decidano di ricorrere alla procedura di arbitrato irrituale prevista dal presente articolo, la decisione del Collegio Arbitrale dovrà essere riprodotta all'interno di un atto di transazione sottoscritto dalle Parti (Agente e subagente) avanti la competente Direzione Provinciale del Lavoro (D.P.L.). In mancanza di ciò, le Parti avranno comunque facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Voglia restituirci copia della presente e relativi allegati, sottoscritti in segno di accettazione e benestare.

Distinti saluti.

Firma Agenzia

All/.....

Per accettazione:
firma subagente

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C. dichiaro di accettare e sottoscrivere specificamente le seguenti clausole: 1 (territorio ed esclusiva), 3 (provvigioni), 4 (cauzione), 5 (adempimenti contabili), 6 (responsabilità), 7 (scioglimento del rapporto), 8 (indennità di cessazione del rapporto), 10 (arbitrato irrituale).

Firma subagente

ALLEGATO N. 1 (può anche essere alternativo all'allegato 2 e all'allegato 3)

NOTA PER L'AGENTE: CASO IN CUI IL SUBAGENTE CONSEGNA DIRETTAMENTE ALL'AGENTE

Allegato n.alla "lettera di incarico a subagente del- Sig.

Gentile Sig.ra/Sig. – Spett.le

Via _____

Città _____

CODICE FISCALE E PARTITA IVA

Ad integrazione di quanto disposto dall'art. 5) di cui **all'incarico a subagente**, conferitoLe dalla sottoscritta agenzia in data, Le confermiamo quanto segue.

Premesso, ancora una volta, che le Imprese preponenti restano escluse dalla partecipazione ai relativi rapporti, in osservanza delle norme di cui al Decreto Legislativo n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni private), ed in particolare all'art. 117 – Separazione Patrimoniale, in quanto Lei intermediario assicurativo (art. 109, lettera E) del citato Codice), autorizzato a svolgere l'attività di incasso dei premi, **Ella è tenuto, giornalmente, a versare, presso la scrivente agenzia, tutti i premi, incassati e contabilizzati nella stessa giornata.**

Il pagamento del premio potrà essere effettuato, dall'assicurato, anche a mezzo assegno intestato indifferentemente a Lei, oppure all'intestatario del conto separato.

Le è consentito effettuare incassi in contanti (fermo il rispetto della Legge 197/91 del 5.7.1991 e successive modificazioni), a condizione che venga rilasciata, all'assicurato, relativa quietanza, sottoscritta esclusivamente dall'Impresa o dall'agente preponente, nonché, vistata e datata da Lei, che materialmente provvede all'incasso. In caso di contratti di nuova emissione, per i quali il pagamento del premio avvenga a mezzo contanti, la prova dell'avvenuto pagamento è determinata dal rilascio della polizza da Lei debitamente quietanzata.

Deve, inoltre, dare, in ogni momento, esatto conto dei titoli ricevuti per il perfezionamento e l'incasso.

Ogni.....giorni, provvederemo a liquidarLe le provvigioni di Sua spettanza.

Tali disposizioni sono valide sino a diversa comunicazione e salvo eventuali successive disposizioni di legge a riguardo.

ALLEGATO N. 2 (può anche essere alternativo all'allegato 1 e all'allegato 3)

NOTA PER L'AGENTE: CASO IN CUI IL SUBAGENTE VERSA NEL CONTO CORRENTE SEPARATO DELL'AGENTE

Allegato n.alla "lettera di incarico a subagente del- Sig.

Gentile Sig.ra/Sig. – Spett.le

Via _____

Città _____

CODICE FISCALE E PARTITA IVA

Ad integrazione di quanto disposto dall'art. 5) di cui all'**incarico a subagente**, conferitoLe dalla sottoscritta agenzia in data, Le confermiamo quanto segue. Premesso, ancora una volta, che le Imprese preponenti restano escluse dalla partecipazione ai relativi rapporti, in osservanza delle norme di cui al Decreto Legislativo n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni private), ed in particolare all'art. 117 – Separazione Patrimoniale, in quanto Lei intermediario assicurativo (art. 109, lettera E) del citato Codice) autorizzato a svolgere l'attività di incasso dei premi, La autorizziamo a versare sul conto separato intestato alla sottoscritta agenzia, tramite delega operativa di versamento rilasciataLe in allegato, tutti i premi da Lei incassati.

Il pagamento del premio potrà essere effettuato, dall'assicurato, anche a mezzo assegno intestato indifferentemente a Lei, oppure all'intestatario del conto separato. Le è consentito effettuare incassi in contanti (fermo il rispetto della Legge 197/91 del 5/7/1991), a condizione che venga rilasciata, all'assicurato, relativa quietanza, sottoscritta esclusivamente dall'Impresa o dall'agente preponente, nonché, vistata e datata da Lei, che materialmente provvede all'incasso. In caso di contratti di nuova emissione, per i quali il pagamento del premio avvenga a mezzo contanti, la prova dell'avvenuto pagamento è determinata dal rilascio della polizza da Lei debitamente quietanzata.

Ella è tenuto, giornalmente, a versare, su detto conto, tutti i premi, incassati e contabilizzati nella stessa giornata.

Inoltre, dovrà inviarci giornalmente le distinte, con corrispondente documentazione, delle operazioni di cassa relative a ciascuna giornata. Deve, inoltre, dare, in ogni momento, esatto conto dei titoli ricevuti per il perfezionamento e l'incasso.

Ogni.....giorni, provvederemo a liquidarLe le provvigioni di Sua spettanza.

Le coordinate bancarie del ns. conto sono le seguenti:

c/c n..... codice Abi Codice Cab

Intestato a: nella qualità di Agente della Compagnia

Tali disposizioni sono valide sino a diversa comunicazione e salvo eventuali successive disposizioni di legge a riguardo.

ALLEGATO N. 3 (può anche essere alternativo all'allegato 1 e all'allegato 2)

NOTA PER L'AGENTE: CASO IN CUI IL SUBAGENTE APRE UN SUO CONTO CORRENTE SEPARATO

Allegato n.alla "lettera di incarico a subagente del- Sig.

Gentile Sig.ra/Sig. – Spett.le

Via _____

Città _____

CODICE FISCALE E PARTITA IVA

Ad integrazione di quanto disposto dall'art. 5) di cui all'**incarico a subagente**, conferitoLe dalla sottoscritta agenzia in data, Le confermiamo quanto segue.

Premesso, ancora una volta, che le Imprese preponenti restano escluse dalla partecipazione ai relativi rapporti, in osservanza delle norme di cui al D.L. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni), ed in particolare all'art. 117 – Separazione Patrimoniale, La autorizziamo, in quanto intermediario assicurativo (art. 109, lett. "E") del citato Codice) autorizzato a svolgere attività di incasso dei premi, ad aprire presso un Istituto bancario di Suo gradimento un Suo conto corrente bancario separato, espressamente riferito alle condizioni di cui all'art. 117 del Codice delle Assicurazioni, e a versarvi gli incassi effettuati, nella Sua espressa **qualità di subagente dell'agenzia generale dell'impresa.....**

Tale conto corrente dovrà essere così intestato:

"Nome Cognome (o Ragione sociale) del Subagente nella Sua qualità di subagente dell'Agenzia di.....dell'....."

Nel suddetto c/c bancario dovranno confluire tutti i pagamenti dei premi e non potranno transitare operazioni personali o relative alla gestione della Sua subagenzia, potendo, Lei, esclusivamente prelevare da tale conto separato gli importi provvigionali di Sua spettanza che le saranno comunicati dalla scrivente agenzia ogni giorni.

Il pagamento del premio potrà essere effettuato, dall'assicurato, a mezzo assegno intestato a Lei e da Lei versato esclusivamente sul detto conto.

Le è consentito effettuare incassi in contanti (fermo il rispetto della Legge 197/91 del 5/7/1991), a condizione che venga rilasciata, all'assicurato, relativa quietanza, sottoscritta esclusivamente dall'Impresa o dall'agente preponente, nonché, vistata e datata da Lei, che materialmente provvede all'incasso.

In caso di contratti di nuova emissione, per i quali il pagamento del premio avvenga a mezzo contanti, la prova dell'avvenuto pagamento è determinata dal rilascio della polizza da Lei debitamente quietanzata.

La sottoscritta agenzia Le consiglia di adottare, nel rapporto con l'Istituto bancario, il seguente testo:

A seguito dell'entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni, avvenuta il 1/1/2006 (D.L. n. 209/2005), il conto corrente n..... dovrà intendersi a me intestato nella espressa qualità di subagente di assicurazioni (ex art. 109, lettera E del Codice delle Assicurazioni) dell'agenzia generale dell'impresa...di... e soggetto al regime stabilito dall'art. 117 dello stesso Codice. Conseguentemente, riguardo alle "Condizioni generali di contratto per i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi" sono da ritenersi inapplicabili le norme ivi contenute in contrasto con il citato art. 117 D.L. 209/2005 e, in particolare, è escluso ogni diritto di compensazione legale, giudiziale e convenzionale anche rispetto ai crediti da Voi vantati nei miei confronti. Come altresì previsto dal citato art. 117, non sono ammesse, sul detto conto, azioni, sequestri o pignoramenti da parte di creditori diversi dagli assicurati o dall'Impresa o agenzia preponente.

Inoltre, dovrà inviarci giornalmente le distinte, con corrispondente documentazione, delle operazioni di cassa relative a ciascuna giornata. Deve, inoltre, dare, in ogni momento, esatto conto dei titoli ricevuti per il perfezionamento e l'incasso, rimettendoci ogni..... giorni, i saldi di cassa a mezzo assegno bancario tratto sul conto suddetto ed intestato alla scrivente.

Tali disposizioni sono valide sino a diversa comunicazione e salvo eventuali successive disposizioni di legge a riguardo.

ALLEGATO N. 4

Oggetto: Tutela del trattamento dei dati personali – Decreto Legislativo n. 196/03 Regole comportamentali

Nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali la SubAgenzia di tratterà i dati personali di terzi (ad es. potenziali clienti /assicurati) di cui fosse entrata in possesso , anche con l'ausilio di mezzi elettronici **esclusivamente** per le finalità connesse alla formalizzazione e gestione del mandato ricevuto ovvero per dare esecuzione a eventuali obblighi di legge.

Nel dare esecuzione al proprio mandato **si impegna**, nell'ambito della propria autonomia organizzativa :

- per garantire la protezione dei dati personali (comuni o sensibili) conservati o comunque oggetto di trattamento **in ufficio, a gestire** gli atti e i documenti in proprio possesso in condizioni di riservatezza, evitandone la accessibilità da parte di terzi estranei, anche facendo uso di armadi, cassettiere e altri mobili muniti di serratura. In tal senso dovrà essere rivolta una particolare attenzione al trattamento ed alla conservazione dei dati di carattere sanitario o comunque "sensibili" Al termine dell'attività lavorativa tutti i documenti contenenti dati personali dovranno essere riposti negli armadi, chiusi a chiave;
- dato che la legge obbliga a particolari cautele quando il materiale cartaceo contiene dati personali sensibili (acquisiti per esempio attraverso proposte o contratti di assicurazione dei Rami Malattia, Infortuni, Vita o mediante fotocopia della tessera sindacale dell' iscritto che, per sé o per il suo nucleo familiare, intenda usufruire di sconti per convenzioni), **a porre particolare attenzione** alla gestione di documenti del genere, dando disposizioni al Vostro personale di non consentirne la visione a terzi non autorizzati e di chiudere a chiave questi documenti negli armadi, cassettiere ed altri mobili disponibili;
- **a garantire** la riservatezza anche in occasione della eventuale distruzione o invio a macero del materiale contenente dati personali dei ns. clienti attuali o potenziali
- **ad osservare ed a fare osservare** le misure di sicurezza oggi regolate dal Disciplinare Tecnico di cui all'allegato B del decreto legislativo 196/03; in particolare ad adottare nell'ambito della propria struttura, sotto la propria responsabilità, tutte le disposizioni organizzative atte ad evitare il rischio di alterazione distruzione o perdita anche parziale, nonché l'accesso non autorizzato o il trattamento non consentito o non conforme alle finalità delle prestazioni oggetto del mandato.

Firma dell'Agenzia

Firma del sub agente

ALLEGATO N. 5

Allegato n. .. alla lettera di incarico a subagente del.....

del Sig.

Sub-Agente di (Cod.)

A complemento ed integrazione del suddetto Contratto, si stipula quanto segue:

INFORMAZIONI AI SENSI DEL D. Lgs. 30.06.2003 N. 196 "TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI"

Il Decreto Legislativo n. 196/2003 ha la finalità di garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Al proposito, la suddetta legge stabilisce (art. 13) che la persona presso la quale sono raccolti i dati personali riceva una serie di informazioni circa le finalità, le modalità del trattamento ed i diritti attribuiti; prevede inoltre la presenza del consenso espresso, con particolare attenzione ai dati cosiddetti "sensibili" (art. 23) ed alla comunicazione dei dati a terzi (art. 25).

L'instaurazione del rapporto di **sub-agenzia** e la gestione dello stesso comporta necessariamente, da parte **dell'Agenzia**, l'acquisizione ed il trattamento di dati personali relativi al titolare **della sub-agenzia**.

Si informa pertanto che:

1. i predetti dati personali (anagrafici, professionali, familiari, fiscali, inerenti i rapporti economici tra le parti e le prestazioni effettuate), comunicati e/o elaborati in occasione del conferimento dell'incarico di **sub-agenzia** e nel corso di esecuzione dello stesso, costituiscono oggetto di trattamento da parte **dell'Agenzia** esclusivamente ai fini dell'adempimento degli obblighi contrattuali e di legge e dell'esercizio dei diritti derivanti dal rapporto di **sub-agenzia**, nonché della esecuzione di ogni conseguente operazione amministrativa e contabile.
Per le medesime finalità i suddetti dati personali potranno essere comunicati alla Compagnia.
2. nel corso del rapporto, **l'Agenzia** può venire a conoscenza di **dati "sensibili"**, in quanto idonei per esempio a rivelare uno stato di salute (come documentazione inerente eventuali infortuni o malattie invalidanti) ovvero l'adesione ad un sindacato (per esempio comunicazione dell'assunzione di cariche sindacali); tali dati, nel caso, verranno trattati esclusivamente per le finalità per le quali sono comunicati **all'Agenzia** e per quanto eventualmente rilevante ai fini del rapporto in corso;

3. tutta la documentazione fornita in occasione del conferimento dell'incarico e durante il rapporto di **sub-agenzia** è conservata a cura dell'**Agenzia**; il trattamento viene effettuato con l'adozione delle misure idonee a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati e può avvenire mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse;
4. il conferimento di dati, diversi da quelli resi obbligatori dalle normative fiscali e professionali, è facoltativo; l'omesso conferimento o diniego di trattamento non consentirà l'esecuzione delle operazioni per le quali siano necessari;
5. esclusivamente per le finalità di cui al punto 1, i dati conferiti possono essere trattati da tutti i dipendenti e collaboratori dell'**Agenzia** nell'ambito delle rispettive funzioni ed in conformità delle istruzioni ricevute;
6. per le finalità di cui al punto 1, i dati possono essere comunicati ad altre società del Gruppo di appartenenza della compagnia, società incaricate della prestazione di specifici servizi amministrativi, istituti bancari per l'effettuazione di pagamenti, enti previdenziali, organi/società di revisione, ANIA ed altri enti consortili del settore assicurativo anche per finalità antifrode, Enti pubblici nel caso di comunicazione obbligatoria per legge, società di servizi per il controllo delle frodi;
7. in relazione al trattamento dei propri dati personali, l'interessato gode dei diritti stabiliti dall'art. 7 del Decreto Legislativo 196/03 tra cui quello di ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza o meno di un trattamento dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di aver conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso;
8. Titolare del trattamento è l'**Agenzia di** nella persona di..... con sede.....

Esprimo il consenso al trattamento dei dati personali di cui sopra ed in particolare di quelli cosiddetti "sensibili" di cui al punto 2.

.....
(Firma agente)

.....
(Firma sub agente)

ALLEGATO N. 6

CARTA INTESTATA DELL'AGENZIA

Oggetto: conferimento di incarico a Subagente

Alla Direzione Società
Via
Città

Con la presente comunichiamo, ai sensi ed agli effetti del disposto di cui all'art. 2 della circolare Isvap 533/D, che è nostra intenzione, conferire al sig..... CF.....

Nato a.....il.....residente in,
incarico di subagente con efficacia dal.....

Tale collaboratore

- risulta essere in possesso dei richiesti requisiti di onorabilità necessari, al fine di consentirgli di svolgere in modo corretto le attività affidategli, come da dichiarazione dallo stesso sottoscritta in data (*oppure: come da documentazione allegata*), che alleghiamo in copia;
- possiede cognizioni e capacità professionali adeguate all'attività e ai prodotti sui quali sarà chiamato ad operare.

Cordiali saluti

Luogo e data

Firma dell'Agente

ALLEGATO N. 7

INCARICO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

La sottoscritta Agenzia di via.....
in qualità di Responsabile per il trattamento dei dati personali della Società
....., ai sensi e per gli effetti degli
artt. 4 e 30 Decreto Legislativo n.196/03. le conferisce il ruolo di **“Incaricato”** del
trattamento per finalità assicurative, nell’ambito delle funzioni che è chiamato a
svolgere nel suo Ufficio.

A tal fine, Le vengono qui di seguito fornite una serie di informazioni, nonché le
specifiche istruzioni per l’assolvimento del compito assegnatoLe con la presente.

Premessa

In ottemperanza al Decreto Legislativo n. 196/03 che regola il trattamento dei
dati personali La informiamo che qualsiasi operazione di trattamento deve
essere svolta seguendo i seguenti principi:

- 1) il trattamento dei dati deve essere effettuato in modo lecito e secondo
correttezza;
- 2) i dati personali devono essere raccolti e registrati unicamente per finalità
inerenti all’attività svolta;
- 3) è necessario verificare costantemente la correttezza dei dati trattati e, ove
necessario, gli stessi devono essere aggiornati;
- 4) è necessario verificare altresì costantemente che i dati trattati siano
pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono stati
raccolti o successivamente trattati, secondo le indicazioni ricevute dal
Titolare o dal Responsabile;
- 5) in ogni operazione di trattamento deve essere garantita la massima
riservatezza. In particolare:
 - I) è fatto espresso ed assoluto divieto di comunicazione e/o diffusione
dei dati salvo preventiva autorizzazione del Titolare o del Responsabile;
 - II) l’accesso dei dati dovrà essere strettamente limitato all’espletamento
delle Sue ordinarie mansioni nell’ambito del Suo Ufficio;
 - III) nella fase della raccolta dei dati dovrà essere osservata la procedura
per il rilascio dell’informativa e l’ottenimento del consenso da parte
degli interessati.
- 6) In caso di allontanamento, anche temporaneo, dalla postazione di lavoro,
dovrà essere verificato che non via possibilità da parte di terzi (anche se
Suoi colleghi o comunque appartenenti alla struttura) di accedere ai dati
personali per i quali era in corso una qualunque operazione di
trattamento, sia essa mediante supporto cartaceo o informatico
- 7) È assolutamente vietato comunicare a terzi (anche se Suoi colleghi o

comunque appartenenti alla struttura) la propria parola chiave necessaria per l'accesso alle banche dati contenenti dati personali, fatto salvo per il soggetto incaricato della custodia di dette parole chiave che avrà il compito di istruirLa dettagliatamente in merito alle modalità di detta comunicazione.

- 8) Ogni documento cartaceo o informatico contenente dati personali, che sia in sua disponibilità in relazione alla attività da lei svolta, dovrà essere conservato e gestito in modo da tutelarne la sicurezza evitando di esporlo a rischi di distruzione o perdita anche accidentale.
- 9) Ogni invio di comunicazione attraverso il canale di "posta interna" dovrà essere effettuato con l'utilizzo di buste chiuse specificatamente indirizzate all'ente ricevente.

Gli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dovranno essere da Lei scrupolosamente osservati anche in seguito all'eventuale cessazione dall'incarico con la presente assegnatoLe ovvero dal rapporto di lavoro attualmente in essere con l' Agenzia.

I principi sopra elencati dovranno essere in ogni caso integrati dal rispetto delle disposizioni contenute nella Guida all'utilizzo dei sistemi informatici, predisposto per le Agenzie, presente nei locali di agenzia e da Lei consultabile direttamente .

Nel trattamento Lei dovrà attenersi alle istruzioni impartite dalla nostra mandante e, a tale scopo, le trasmettiamo copia delle circolari dalla stessa emanate in materia di privacy (.....) e le forniremo quelle che ci perverranno.

Il presente incarico dovrà intendersi cessato nel momento in cui cesserà, per qualunque causa, il suo rapporto di collaborazione con la nostra Agenzia (o con la nostra Subagenzia): in tale evenienza Lei dovrà riconsegnare all'Agenzia (o alla Subagenzia) tutti gli atti, documenti e supporti informatici contenenti dati personali, evitando di duplicarli, comunicarli a terzi o diffonderli.

In caso di violazione da parte Sua degli obblighi previsti dalla normativa sulla protezione dei dati personali o di quanto stabilito dalla nostra mandante Compagnia o dalla scrivente Agenzia, ci riserveremo di ritenerla responsabile.

Tutto quanto sopra premesso, in considerazione delle mansioni da Lei ricoperte , con la presente, Le viene conferito l'incarico di compiere le operazioni di trattamento elencate con l'avvertimento che dovrà agire sotto la diretta autorità del Responsabile e rispettando per ogni singola attività i principi di cui sopra.

Le comunichiamo che per qualsiasi ulteriore informazione in merito alle istruzioni di cui alla presente lettera di incarico potrà rivolgersi al Responsabile del trattamento.

Vorrà restituire l'originale della presente sottoscritta per accettazione e presa visione alla scrivente Agenzia

Distinti saluti

Data: _____

Firma dell'Agenzia _____

Firma dell'incaricato per presa visione ed accettazione

ALLEGATO N. 8

CARTA INTESTATA AGENZIA

ATTESTAZIONE DI FREQUENZA

Ai sensi della norma di cui al Codice delle Assicurazioni - titolo IX (Decreto Legislativo n. 209/2005),

si attesta che il/la Signor/Signora

nostro/a subagente dal..... ha frequentato pressoil seguente corso di formazione professionale:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

della durata complessiva di n. ore e con esiti positivi.

Firma e timbro _____

Data _____

ALLEGATO N. 9

AUTOCERTIFICAZIONE DEL CANDIDATO SUB-AGENTE

Il sottoscritto Codice Fiscale n.
nato a il residente in
via

dichiara, sotto la propria responsabilità, di:

- a) godere dei diritti civili;
- b) non aver riportato condanna irrevocabile o sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all'art. 444 comma II del codice di procedura penale per delitti contro la Pubblica Amministrazione, contro l'Amministrazione della Giustizia, contro la fede pubblica contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio, per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel massimo a tre anni, o per altro delitto non colposo per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a 5 anni, oppure condanna irrevocabile comportante interdizione da pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a due anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
- c) non essere stato dichiarato fallito, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, nè di essere stato dichiarato presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di società o enti, che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti, essendo inteso che l'impedimento ha durata fino a cinque anni successivi all'adozione dei provvedimenti stessi;
- d) non avere a proprio carico cause di decadenza, divieto o sospensione previste dall'art. 10 della legge 31.3.1965 n. 575 e successive modificazioni.

In fede _____

Data

Firma del subagente
